

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 02 luglio 2025

D.g.r. 23 giugno 2025 - n. XII/4614
Aggiornamento del costo medio orario per i lavoratori delle cooperative: modifica alle Linee guida per i servizi di inclusione scolastica, approvate con d.g.r. n. 312 del 15 maggio 2023, modificata con d.g.r. n. 2288 del 30 aprile 2024

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*» (che riconosce il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella Scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale) e, specificamente:
 - l'articolo 8, riguardante le misure ed i servizi finalizzati a promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, che al comma 1, lettere d) e g), richiama rispettivamente i provvedimenti che rendano effettivi il Diritto allo Studio dello studente con disabilità, con particolare riferimento «*alla disponibilità di personale qualificato docente e non docente*», nonché alle misure che «*assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici*»;
 - l'articolo 13, comma 3, che, nel garantire nelle scuole di ogni ordine e grado l'attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati, conferma, ai sensi del d.p.r. n. 616/1977, l'obbligo degli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica o sensoriale;
- il d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59*», che:
 - all'articolo 132, comma 1, trasferisce alle Regioni il potere legislativo in materia di individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai Comuni ed agli Enti locali e di quelle mantenute in capo alle Regioni stesse, conferendo in particolare ai Comuni e agli altri Enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali di cui alla lettera e) «*portatori di disabilità, non vedenti e udollesi*»;
 - all'articolo 139, comma 1, lettera c), dispone il trasferimento a Province (in relazione all'Istruzione secondaria superiore) e Comuni (in relazione agli altri Gradi inferiori di Scuola) di compiti e funzioni in materia di «*servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio*»;
- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 «*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*», che, nel precisare che per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 112/1998:
 - all'articolo 4, comma 2, pone a carico dei Comuni «*le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità*»;
 - al successivo articolo 6, comma 2, lettera b), attribuisce ai Comuni le competenze relative all'erogazione di tutti i servizi sociali nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, individuando quindi nel Comune l'intestatario delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali e di servizi alla persona;
- il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 «*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107*», come modificato e integrato dal d.lgs. n. 96 del 7 agosto 2019 ed, in particolare:
 - l'articolo 2, comma 1, che individua come destinatari delle iniziative di inclusione scolastica gli alunni e gli studenti certificati ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 104/1992, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'Istruzione ed alla formazione;
 - l'articolo 3, comma 4, che prevede l'individuazione - mediante Intesa da siglare in sede di Conferenza Unificata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso - dei criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei Profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto

comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa;

- l'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), che individuano le competenze in capo agli Enti territoriali in relazione, rispettivamente, agli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale ed ai servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica;
 - l'articolo 3, comma 5-bis, che prevede la definizione - mediante Intesa da siglare in sede di Conferenza Unificata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso - delle modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali nonché gli standard qualitativi relativi alle predette lettere;
 - l'articolo 6, relativo al Progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 328/2000;
 - l'articolo 7, relativo al Piano educativo individualizzato;
 - l'articolo 9, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica;
 - il d.lgs. n. 96 del 7 agosto 2019 «*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»*»;
 - il decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 «*Adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate Linee Guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*»;
 - la legge n. 227 del 22 dicembre 2021 «*Delega al Governo in materia di disabilità*» ed il decreto attuativo n. 62 del 3 maggio 2024 «*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione ed attuazione del Progetto di Vita Individuale personalizzato e partecipativo*»;
- Vista la normativa in materia di riordino delle funzioni delle Province ed, in particolare:
- la legge n. 56 del 7 aprile 2014 «*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*», che all'articolo 1, comma 89, nel disciplinare il riordino delle funzioni delle Province, prevede il trasferimento ad altri Enti delle funzioni provinciali non fondamentali, quali il trasporto degli studenti con disabilità, previsione poi confermata dalla stessa legge regionale n. 19/2015 «*Riforma del Sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*»;
 - la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 «*Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*», che all'articolo 1, comma 947, prevede «*ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle Province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle Province, alle Città metropolitane o ai Comuni, anche in forma associata[...]*»;
- Richiamata la normativa regionale ed, in particolare:
- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 «*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione di Regione Lombardia*»;
 - la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 «*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*», che - al fine di promuovere condizioni di benessere ed inclusione sociale della persona, rimuovendo o riducendo situazioni di disagio dovute a condizioni psicofisiche - disciplina la rete delle Unità di Offerta sociale e sociosanitaria, assicurandosi che la stessa sia informata ai principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) «*personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona*» e lettera e) «*promozione dell'autonomia della persona e sostegno delle esperienze tese a favorire una vita indipendente*»;
 - la legge regionale n. 15 del 26 maggio 2017 «*Legge di sem-*

plificazione 2017», che ha modificato gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 19/2007, per disciplinare in modo organico - a seguito del riordino delle funzioni precedentemente assegnate alle Province - la materia relativa ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;

- la legge regionale n. 35 del 29 dicembre 2016 «*Legge di stabilità 2017-2019*», che all'articolo 9 introduce modifiche alla legge regionale n. 19/2007, definendo nel dettaglio il ruolo della Regione, alla luce dell'innovazione normativa intervenuta;

Richiamate, nello specifico, le disposizioni della legge regionale n. 19/2007 e s.m.i., che definiscono le competenze dei diversi livelli di governo ed, in particolare:

- l'articolo 5, che attribuisce alla Regione:
 - lo svolgimento dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli Enti del Sistema sociosanitario, in relazione a tutti i gradi di istruzione ed ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), tenuto conto che in tali servizi rientrano l'assistenza alla comunicazione, il servizio filologico e la fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici (come indicato dal comma 1, lettera f-bis);
 - la promozione ed il sostegno dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'Istruzione secondaria di secondo grado ed ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (come indicato dal comma 1, lettera f-ter);
- l'articolo 6, che dispone:
 - l'attribuzione ai Comuni dello svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica (come indicato dal comma 1-bis);
 - il trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'Istruzione secondaria di secondo grado ed ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (come indicato dal comma 1-bis1);

Considerato, altresì, che l'articolo 6, comma 1-ter, della citata legge regionale n. 19/2007 prevede che la Giunta regionale, al fine di assicurare uniformità di trattamento, efficacia ed efficienza, approvi specifiche Linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f-bis) e all'articolo 6, comma 1-bis1, definendo in particolare le modalità di coinvolgimento degli Enti del Sistema sociosanitario relative alla funzione di competenza regionale e, più in generale, volte a soddisfare esigenze di raccordo e coordinamento;

Atteso che:

- con d.g.r. n. 312 del 15 maggio 2023 «*Aggiornamento delle Linee guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'Istruzione secondaria di secondo grado e l'Istruzione e Formazione Professionale, adottate ai sensi della l.r. 19/2007 con d.g.r. 6832/2017 e successivamente modificate ed integrate con d.g.r. 3163/2020 e d.g.r. 5139/2021*», in attuazione degli articoli 5 e 6 della citata legge regionale n. 19/2007, sono state approvate le Linee guida, sistematizzando in un unico documento la disciplina del trasporto scolastico e dell'assistenza educativa regolamentata con d.g.r. n. 6832/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- con successiva d.g.r. n. 2288 del 30 aprile 2024 sono stati sostituiti integralmente i paragrafi: 6.1.5 *Figure e requisiti professionali*, 6.2 *Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale*, 6.7 *Liquidazione del contributo* nonché il capitolo 8 *Provvedimenti attuativi* dell'allegato A della richiamata d.g.r. n. 312/2023, confermando tutte le altre indicazioni e, nello specifico, il paragrafo 6.4 *Modalità di attivazione del servizio*;

Preso atto che nelle richiamate Linee guida, il citato paragrafo 6.4 stabilisce che «i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti economici selezionati un importo orario non inferiore ad euro 23,00, che equivale al contributo orario riconosciuto da Regione Lombardia ai Comuni»;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 14 giugno 2024, recante l'aggiornamento - a seguito del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della cooperazione sociale - del costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati nelle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo;

Considerato che:

- l'aggiornamento dei costi medi orari del lavoro è stato determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in apposite tabelle allegate al sopra citato decreto, che prevedono adeguamenti successivi, programmati con decorrenza dai mesi di febbraio ed ottobre 2024, gennaio, settembre ed ottobre 2025, gennaio 2026;
- le tabelle allegate al decreto direttoriale n. 30/2024 riportano i costi medi orari del lavoro, per i diversi livelli professionali;
- per lo svolgimento delle attività di assistente all'autonomia e comunicazione a favore degli studenti con disabilità, si considerano i livelli professionali dal livello C3/D1 al livello D3/E1;

Preso atto che:

- la differenza tra il contributo riconosciuto da Regione Lombardia ai Comuni per il servizio di assistenza, di cui alla d.g.r. n. 312/2023 (pari ad un costo medio orario di euro 23,00) ed il costo orario, quale media dei livelli tra C3/D1 e D3/E1, di cui alla tabella relativa a gennaio 2026 allegata al decreto direttoriale n. 30/2024, si attesta ad euro 3,00;
- alla luce del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della cooperazione sociale, l'attuale contributo riconosciuto ai Comuni per lo svolgimento del servizio di assistenza, quantificato in un costo medio orario euro 23,00, non risulta congruo al costo del lavoro determinato con il citato decreto direttoriale n. 30/2024;

Preso atto, altresì, degli esiti del confronto - avvenuto in data 23 giugno 2025 - con le principali associazioni di rappresentanza del mondo della cooperazione;

Ritenuto pertanto di:

- aumentare progressivamente, fino a complessivi euro 3,00, il contributo orario per l'erogazione del servizio di assistenza a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'Istruzione secondaria di secondo grado e della Formazione Professionale, riconoscendo, in tal modo, ai Comuni il contributo secondo le tempistiche di seguito indicate:
 - per l'anno scolastico e formativo 2025/2026: contributo di euro 24,50;
 - dall'anno scolastico e formativo 2026/2027: contributo di euro 26,00;
- sostituire integralmente il paragrafo 6.4 *Modalità di attivazione del servizio* dell'allegato A alla d.g.r. n. 312/2023, con la formulazione riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di adeguare, a partire dall'anno scolastico e formativo 2025/2026, il contributo del servizio di assistenza, per conformarlo al costo orario stabilito nelle tabelle di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30/2024;

Stabilito che - ad esclusione del paragrafo sopra citato 6.4 *Modalità di attivazione del servizio* - restano confermate tutte le indicazioni contenute nell'allegato A alla d.g.r. n. 312/2023, come modificata ed integrata dalla d.g.r. n. 2288/2024;

Stabilito, altresì, che ai maggiori oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente deliberazione - quantificabili in circa 5 milioni di euro per l'anno scolastico e formativo 2025/2026 e di circa 10 milioni di euro a partire dall'anno scolastico e formativo 2026/2027 - si farà fronte con le risorse dei capitoli di spesa:

- n. 4.06.104.12776 «*Trasferimenti alle Amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili*»;
- 4.06.104.12826 «*Trasferimenti alle Amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili - risorse autonome*»;
- 4.06.104.11722 «*Trasferimenti alle Amministrazioni locali delle assegnazioni statali per l'assistenza agli alunni con disabilità*»;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

Richiamata la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «*Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale*» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 02 luglio 2025

per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, di:

1. aumentare progressivamente, fino a complessivi euro 3,00, il contributo orario per l'erogazione del servizio di assistenza a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'Istruzione secondaria di secondo grado e della Formazione Professionale, riconoscendo, in tal modo, ai Comuni il contributo secondo le tempistiche di seguito indicate:

- per l'anno scolastico e formativo 2025/2026: contributo di euro 24,50;
- dall'anno scolastico e formativo 2026/2027: contributo di euro 26,00;

2. sostituire integralmente il paragrafo 6.4 *Modalità di attivazione del servizio* dell'allegato A alla d.g.r. n. 312/2023, con la formulazione riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di adeguare, a partire dall'anno scolastico e formativo 2025/2026, il contributo del servizio di assistenza, per conformarlo al costo orario stabilito nelle tabelle di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30/2024;

3. confermare – ad esclusione del paragrafo sopra citato 6.4 *Modalità di attivazione del servizio* – tutte le indicazioni contenute nelle Linee guida di cui all'allegato A della d.g.r. n. 312/2023, come modificata ed integrata dalla d.g.r. n. 2288/2024;

4. stabilire che ai maggiori oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente deliberazione – quantificabili in circa 5 milioni di euro per l'anno scolastico e formativo 2025/2026 e di circa 10 milioni di euro a partire dall'anno scolastico e formativo 2026/2027 – si farà fronte con le risorse dei capitoli di spesa:

- 4.06.104.12776 «*Trasferimenti alle Amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili*»;
- 4.06104.12826 «*Trasferimenti alle Amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili – risorse autonome*»;
- 4.06.104.11722 «*Trasferimenti alle Amministrazioni locali delle assegnazioni statali per l'assistenza agli alunni con disabilità*»;

5. demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'attuazione della presente deliberazione;

6. disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

7. demandare alla competente Direzione Generale la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Giovanni Leo

— . —

Allegato A**6.4 Modalità di attivazione del servizio**

Il servizio di assistenza è attivato dal Comune di residenza dello studente che frequenta l'Istituzione scolastica o formativa situata sul territorio regionale. Nei casi di cui al paragrafo 6.2 – ovvero di studente non residente nella Regione in quanto collocato, ad esempio, in affido o presso famiglie residenti nella Regione o presso comunità del territorio regionale su disposizione del Tribunale – il servizio è organizzato e gestito dal Comune presso il quale lo studente risulta domiciliato e che, su mandato delle autorità competenti, ha la presa in carico dello studente.

Il servizio è attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'Istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla documentazione sanitaria di cui al paragrafo 6.2.

Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le certificazioni sopra citate in possesso dell'Istituto scolastico o formativo devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano nel frattempo scadute.

Una volta acquisita l'istanza – sentito il GLI ed acquisite le informazioni dal PEI elaborato dal GLO – l'Istituzione scolastica o formativa la trasmette al Comune, corredata della documentazione di cui al paragrafo 6.2 e di quella relativa alla privacy (compresa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del DLgs n. 196/2003), indicando la necessità e la misura dell'intervento (livello di fabbisogno di assistenza).

In accordo con l'Istituto scolastico o formativo, il Comune provvede all'istruttoria delle richieste ed alla formulazione dell'elenco dei beneficiari.

Il fabbisogno assistenziale assegnato allo studente deve ricomprendere:

- l'intervento di assistenza entro l'orario scolastico;
- lo svolgimento di attività quali alternanza scuola-lavoro, il tirocinio o progetti con servizi del territorio;
- laboratori con la Classe ed eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione;
- la partecipazione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione personale alle riunioni di coordinamento.

Agli studenti con disabilità complessa, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, che si trovano in una situazione di particolare bisogno rilevabile dal PEI e condivisa all'interno del GLO, è riconosciuto un monte ore aggiuntivo, essenziale ai fini di una corretta e completa integrazione scolastica.

Agli studenti con disabilità frequentanti i Percorsi ordinamentali di leFP ed i Percorsi Personalizzati per allievi con disabilità (PPD), erogati nel contesto dell'leFP, tenuto conto anche degli interventi complessivi già garantiti con la *Dote integrativa per la disabilità*, è riconosciuto un contributo per un massimo di 5 ore settimanali di assistenza.

Regione Lombardia riconosce il contributo sin dal primo giorno di inizio delle attività scolastiche e formative e per tutta la durata delle lezioni (di norma, 34 settimane). Agli studenti che sostengono l'esame di Stato o l'esame di qualifica o diploma leFP può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario (per un totale di 35 settimane),

finalizzato all'espletamento delle prove d'esame, nei limiti dell'orario scolastico settimanale di ciascuno studente.

Al termine dell'istruttoria e verificato il possesso dei requisiti da parte di ciascuno studente, attraverso il sistema informativo *Bandi e Servizi* (www.bandiregione.lombardia.it), il Comune presenta alla Regione la richiesta di contributo per singolo studente, contenente la determinazione del livello di intensità del fabbisogno assistenziale, che definisce l'importo del relativo contributo.

Per ogni studente devono essere inoltre indicati:

- il monte ore di assistenza fruito nell'anno scolastico e formativo precedente;
- il numero di ore di sostegno didattico erogato dall'Istituto scolastico o formativo nell'anno scolastico e formativo per il quale si presenta la domanda.

Il preventivo di spesa è effettuato dai Comuni sulla base del numero di ore settimanali, delle settimane di frequenza scolastica (34 o, in caso di annualità d'esame, 35) e del costo orario (pari ad euro 24,50, IVA inclusa, per l'annualità 2025/2026 ed euro 26,00, IVA inclusa, per l'annualità 2026/2027).

I Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti economici che assicurano l'organizzazione del servizio a favore degli studenti con disabilità del secondo Ciclo l'importo orario equivalente al contributo orario riconosciuto da Regione Lombardia ai Comuni.

Eventuali accordi o contratti pluriennali, già stipulati dai Comuni e ancora in essere, continueranno a produrre effetti, sino alla naturale scadenza.